

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 166/2016

del 23 settembre 2016

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/424]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 abroga il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Nella parte 2.2, il testo del punto 33 (Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32015 R 0262:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dopo il riferimento al “regolamento (UE) n. 952/2013” vengono aggiunte le parole “o le procedure doganali norvegesi”.
- b) All'articolo 3, paragrafo 1, la parola “territori” comprende la Norvegia.
- c) nel caso degli Stati EFTA, la data “30 giugno 2009” di cui all'articolo 43 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell'accordo SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.

Nel caso degli Stati EFTA, la data "31 dicembre 2009" di cui all'articolo 43 è la data che corrisponde a sette mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell'accordo SEE.

Questo atto non si applica all'Islanda.»

2. Nella parte 4.2, il testo del punto 85 (Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32015 R 0262**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dopo il riferimento al "regolamento (UE) n. 952/2013" vengono aggiunte le parole "o le procedure doganali norvegesi".
- b) All'articolo 3, paragrafo 1, la parola "territori" comprende la Norvegia.
- c) nel caso degli Stati EFTA, la data "30 giugno 2009" di cui all'articolo 43 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell'accordo SEE.

Nel caso degli Stati EFTA, la data "31 dicembre 2009" di cui all'articolo 43 è la data che corrisponde a sette mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell'accordo SEE.

Questo atto non si applica all'Islanda.»

#### Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/262 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.